

# **ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

(art. 177 e 206 D.lgs. 152/2006)

L'**ANCI VENETO**, Associazione Regionale dei Comuni del Veneto, con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), via Melchiorre Cesarotti 17, codice fiscale 80012110245 in persona del Direttore, avv. Carlo Rapicavoli, legittimato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Direttivo del 17 dicembre 2018,

la **PROVINCIA DI TREVISO**, con sede a Treviso, via Cal di Breda, 116, codice fiscale 80008870265, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'Ente, Stefano Marcon, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 e dello Statuto dell'Ente,

l'Agenda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, di seguito denominata **ARPAV** – partita I.V.A. 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale dott. Luca Marchesi, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Ospedale Civile n.24 a Padova, legittimato alla firma del presente atto in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n.78 del 31 luglio 2019,

il **CONSIGLIO DI BACINO PRIULA** con sede legale a Villorba (TV), via Donatori del Sangue n.1, codice fiscale e partita iva 04747540260 rappresentato agli effetti del presente atto dal dott. Paolo Contò, il quale agisce in rappresentanza dello stesso, giusta procura rilasciata in data 10.12.2015 per atto pubblico n. 148048 raccolta 25536 del notaio in Villorba Pasquale Santomauro,

le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative di seguito elencate:

**CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA** in persona del Presidente Vendemiano Sartor, giusti poteri conferiti con Delibera di Assemblea del 18/01/2017,

**UNASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO** in persona del Presidente Federico Capraro giusti poteri conferiti con Delibera di Assemblea del 28.08.2019,

**CNA Territoriale di Treviso** in persona del Direttore Giuliano Rosolen, giusti poteri conferiti con Verbale Provinciale n. 57 del 06/05/1994,

**ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI** in persona del Presidente Franco Storer, giusti poteri conferiti con Delibera di Giunta del 20/03/2018,

**ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO IMPRENDITORI DI PADOVA E TREVISO** in persona del Presidente Maria Cristiana Piovesana, giusti poteri conferiti nell'assemblea generale del 15/06/2018,

**C.I.A. AGRICOLTORI ITALIANI TREVISO** in persona del Presidente Giuseppe Facchin, giusti poteri conferiti con Assemblea elettiva del 12/01/2018,

**CONFAGRICOLTURA TREVISO** in persona del Presidente Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, giusti poteri conferiti con atto n.138010 di Repertorio, n. 17859 di Raccolta, Treviso del 07/12/2006,

**ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI** (sede provinciale di Treviso) in persona del Presidente Annibale Doriano, giusti poteri conferiti con atto del Comitato Direttivo del 20/12/2013,

**AGRI DEL VENETO** in persona del Presidente Candido Paoletti, giusti poteri conferiti con Delibera Congressuale del 07/2017,

**FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI** in persona del Presidente Giorgio Polegato, giusti poteri conferiti con Assemblea del 14/06/2018,

**ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI** in persona del Presidente Lodovico Giustiniani giusti poteri conferiti con Verbale AVA del 19/07/2019,  
**ASSOCIAZIONE FLORVENETO** in persona del Presidente Paolo Vettoreto, giusti poteri conferiti nella seduta del Consiglio Direttivo del 06/08/2018.

PREMESSO che

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, co. 2, D.lgs. 152/2006) e deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (*ibidem*, art. 177, co. 4);

- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa ambientale, la medesima norma precisa che *“lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”* (art. 177, co. 5);

- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, *“possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.”* (art. 206, co. 1, D.lgs. 152/2006) specificandosi che tali accordi e contratti *“non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative”* (art. 206, co. 3);

- l'art. 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. 152/2006, definisce il circuito organizzato di raccolta come il *“sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato (..) sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”*;

- la gestione dei rifiuti urbani costituisce una funzione fondamentale dei comuni (art. 14, comma 27, lettera f), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), che la esercitano in forma associata mediante le Autorità di governo del servizio, individuate da apposite leggi regionali, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 198, comma 1, D.lgs. 152/2006 e art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

- la Regione del Veneto, con propria legge 31 dicembre 2012, n. 52 ha stabilito che le funzioni di governo del servizio rifiuti siano svolte dai Consigli di Bacino, che operano in nome e per conto degli enti locali associati, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile (art. 3, comma 5, legge regionale 52/2012);

- la Regione del Veneto nel Piano regionale per la gestione dei Rifiuti, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, ha previsto l'obiettivo di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali tramite l'adozione di diversi strumenti, tra cui quello riportato al punto 1.6 del paragrafo 3.1 dell'Allegato A *“applicare semplificazioni amministrative alle imprese che vogliono aderire ad accordi volontari con l'amministrazione pubblica con l'obiettivo di diminuire la pericolosità e quantità di rifiuti prodotti”*;

- per la gestione dei rifiuti speciali, la normativa nazionale prevede che i produttori possano provvedere direttamente al loro trattamento o, in alternativa, che possano conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro soggetto autorizzato al loro recupero o smaltimento (art. 188, comma 3, D.lgs. 152/2006), prescrivendo specifici adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti e, più precisamente: la dichiarazione ambientale (*cd.* MUD: art. 189), i registri di carico e scarico (190) e i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193);

- con decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 è stato istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) previsto dall'art. 189, comma 3-bis, D.lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 2, comma 24, del legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, *cd.* *“Secondo correttivo codice dell'ambiente”*), la cui obbligatorietà è stata ripetutamente prorogata;

- l'art. 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*cd.* decreto semplificazioni) ha disposto la soppressione del predetto sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti con decorrenza 01.01.2019, nel contempo: *i)* prevedendo la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *ii)* specificando che, nelle more della definizione e piena operatività del nuovo sistema, la tracciabilità dei rifiuti continua a essere garantita attraverso gli adempimenti previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (*cd.* *“Quarto correttivo codice dell'ambiente”*);

DATO ATTO che permane e sussiste l'esigenza di istituire un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali idoneo a garantire, da un lato, una più capillare ed effettiva gestione di tali rifiuti anche se prodotti in piccolissime o piccole quantità e, dall'altro, la piena tracciabilità dei medesimi rifiuti;

RITENUTO che una semplificazione degli adempimenti amministrativi a diretto carico dei produttori iniziali, soprattutto nelle piccole realtà, possa garantire non solo la corretta tracciabilità di questi rifiuti ma anche una loro maggiore intercettazione e gestione a norma;

RILEVATO che la stessa normativa prevede, in determinate situazioni, il supporto di soggetti qualificati per alcuni adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti speciali: in particolare, l'art.

190 del D.lgs. 152/2006, sia nella versione originaria che in quella modificata dalla normativa SISTRI, prevedeva la possibilità per i produttori iniziali di avvalersi delle associazioni di categoria interessate (o loro società di servizi) per la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;

RILEVATO altresì che tale possibilità veniva confermata anche dalla disciplina SISTRI (art. 7, c. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 17 dicembre 2009), laddove si prevedeva espressamente la possibilità del produttore iniziale di avvalersi per gli adempimenti di tracciabilità anche del gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta;

RITENUTO che la recente abrogazione del sistema SISTRI non abbia travolto tale possibilità in quanto la normativa primaria (art 190 D.lgs. 152/2006), nella versione ora vigente, prevede espressamente la possibilità per determinati produttori iniziali di rifiuti speciali di adempiere ai propri obblighi di tracciabilità tramite soggetti qualificati (associazione di categoria o loro società di servizi);

RITENUTO pertanto che estendere la facoltà di avvalersi, nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, del gestore pubblico per gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti anche a favore dei produttori iniziali di rifiuti speciali sia compatibile con la vigente normativa primaria (art 190 D.lgs. 152/2006), configurandosi come una semplificazione amministrativa;

RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire la certezza della tracciabilità dei rifiuti, definire in maniera espressa le condizioni operative delle semplificazioni in ordine alla compilazione dei registri di carico e scarico ed alla compilazione del formulario oggetto del presente Accordo, nel contempo esplicitando gli adempimenti che rimangono a carico dei produttori iniziali;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 183, 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 (recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*").

Tutto ciò premesso, gli Enti e le associazioni come sopra rappresentati

## CONVENGONO

### **Art. 1 – Finalità, ambito soggettivo e territoriale di applicazione**

Obiettivo del presente Accordo, che ha natura di accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 177 e, per le semplificazioni amministrative, all'art. 206 del D.lgs. 152/2006, è la costituzione nel territorio dei bacini territoriali ottimali, ex legge regionale del Veneto del 31.12.2012, n. 52, di circuiti organizzati di raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ex articolo 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. 152/2006, garantendo, da un lato, maggiore e più capillare intercettazione di tali rifiuti ancorché singolarmente prodotti in piccole o piccolissime quantità e, dall'altro, la loro piena tracciabilità mediante alcune idonee semplificazioni amministrative in ordine agli adempimenti di legge (formulario, registri di carico e scarico, dichiarazioni MUD) che garantiscano i controlli da parte dell'Autorità competente.

Possono pertanto avvalersi del presente Accordo i produttori di rifiuti speciali rappresentati dalle Associazioni di categoria firmatarie che sono:

- a) microimprese - come definite dall'art. 3, comma 1, lettera aa), secondo periodo, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici);

- b) imprese che hanno una produzione annua di rifiuti non superiore ai limiti posti dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006;
- c) imprese che hanno una produzione annua di rifiuti superiore a tali limiti, che per ragioni logistiche e/o per l'ottenimento di economie di scala mirano ad efficientare il servizio in parola.

Il presente Accordo ha validità nel bacino territoriale ottimale del Consiglio di bacino firmatario.

## **Art. 2 – Oggetto**

Il presente Accordo:

- istituisce un circuito organizzato di raccolta *ex art. 183, comma 1, lettera pp)*, D.lgs. 152/2006 per la raccolta e l'avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, conferiti al locale gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani col quale sia stata sottoscritta la convenzione di cui all'articolo che segue;
- disciplina, in una logica di semplificazione amministrativa, gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti speciali conferiti, precisando le responsabilità e gli adempimenti a carico, da un lato, del gestore del servizio pubblico e, dall'altro, del produttore iniziale.

## **Art. 3 – Struttura dell'Accordo e sua attuazione**

L'operatività del presente Accordo avviene mediante la sottoscrizione di appositi Accordi Attuativi da sottoscrivere tra le Associazioni di categoria di volta in volta interessate, il Consiglio di Bacino territorialmente competente ed il locale gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo “**Gestore**”) e più precisamente:

- **Accordi Attuativi Speciali** per singolo settore di attività (es. rifiuti agricoli, rifiuti di attività del benessere, rifiuti da officina, ecc.) caratterizzati da omogeneità di servizio o di organizzazione operativa ovvero di filiere di rifiuti omogenee e razionali ed un **Accordo Attuativo Residuale** per i settori di attività non oggetto di Accordi Attuativi Speciali, per la gestione di altre tipologie di rifiuti speciali e/o con servizi operativi diversi, ma comunque rientranti nel servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti speciali, redatti in conformità allo schema-tipo allegato “A1” al presente atto;

Tali Accordi Attuativi saranno sottoscritti dalle Associazioni di categoria di volta in volta interessate, il Consiglio di Bacino territorialmente competente ed il locale gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani: essi, oltre a recepire i contenuti del presente Accordo Quadro secondo lo schema-tipo allegato “A1” al presente atto, disciplinano eventuali peculiarità negli adempimenti amministrativi di una determinata attività produttiva (es. agricoltori, settore benessere ecc.) e definiscono, attraverso l'allegazione dello schema di convenzione-contratto di servizio da sottoscrivere tra i singoli produttori di rifiuti ed il Gestore, le modalità operative e le condizioni economiche di effettuazione del servizio.

- **Convenzione/Contratto di Servizio**, conforme allo schema allegato agli Accordi Attuativi di cui sopra e sottoscritta tra i singoli produttori di rifiuti (nel proseguo anche solo “**Produttori convenzionati**”) ed il Gestore. Tale Convenzione/Contratto in particolare deve contenere:
  - la disciplina degli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alla disciplina contenuta nell'Accordo Attuativo di riferimento;
  - la sua durata, compresa l'eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
  - il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
  - le condizioni economiche (prezzi e modalità di pagamento), compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
  - la facoltà di recesso.

#### **Art. 4 – Classificazione e caratterizzazione del rifiuto conferito**

In base alla vigente normativa sulla classificazione dei rifiuti (ossia, l'attribuzione del codice CER) e la loro caratterizzazione (ossia, la definizione della classe di pericolo) compete in via esclusiva ai produttori iniziali, in quanto solo essi possono conoscere con esattezza il ciclo produttivo in cui si è generato il rifiuto e le materie prime utilizzate.

A tal fine i Produttori convenzionati compilano e sottoscrivono, sotto la propria responsabilità, la scheda di caratterizzazione del rifiuto al momento dell'attivazione del singolo intervento di raccolta dei propri rifiuti da parte del Gestore.

Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a fornire ai propri associati le informazioni, le indicazioni tecniche e la consulenza necessaria per una corretta classificazione e caratterizzazione dei propri rifiuti da parte dei Produttori convenzionati.

Il Gestore eseguirà invece delle analisi di autocontrollo dei rifiuti raccolti in attuazione del presente Accordo sulla base di un'analisi cumulativa per rifiuti omogenei effettuata secondo un'apposita procedura definita con Arpav.

#### **Art. 5 - Registro di carico e scarico**

I Produttori convenzionati, fermi i limiti di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite il Gestore.

A tal fine il Gestore provvede a dotarsi di un unico registro di carico e scarico, esclusivamente dedicato al presente adempimento, in cui annoterà a proprio nome (in qualità di "Detentore") e con frequenza almeno mensile, le operazioni di carico e scarico di ciascun Produttore convenzionato: le operazioni di carico potranno essere inserite dal Gestore, configurandosi questi come Detentore del rifiuto ed essendo il Produttore iniziale comunque tenuto al rispetto delle regole sul deposito temporaneo, contestualmente alle corrispondenti operazioni di scarico. A tale registro deve essere garantito l'accesso ai Produttori convenzionati per la visione delle movimentazioni relative ai propri rifiuti. In caso di registro informatico/telematico, esso dovrà essere conforme alle norme in materia di archiviazione dei dati informatici. In ogni caso, tale registro sarà stampato in formato cartaceo secondo le tempistiche di legge e tenuto presso la sede del Gestore.

Tale modalità di tenuta del registro di carico e scarico vale esclusivamente per i rifiuti del Produttore convenzionato conferiti al Gestore ed è subordinata al rispetto da parte del medesimo Produttore delle norme in materia di deposito temporaneo; per gli altri rifiuti speciali eventualmente prodotti dal Produttore convenzionato e non conferiti al Gestore rimangono invece ferme le regole ordinarie di tenuta di tale registro.

Tale registro sarà inoltre reso accessibile agli organi di controllo per le attività di verifica e/o le indagini di loro competenza.

Ai Produttori convenzionati, all'atto del conferimento dei propri rifiuti al Gestore, viene inoltre rilasciato un documento di conferimento in cui sono annotate le seguenti informazioni minime:

- a) nome/denominazione ed indirizzo del produttore iniziale;
- b) tipologia (codice CER e descrizione) e quantità di rifiuto conferito;
- c) denominazione ed indirizzo trasportatore;
- d) denominazione ed indirizzo impianto di destinazione finale;
- e) data.

#### **Art. 6 – Formulario**

I Produttori convenzionati possono adempiere alla compilazione del F.I.R. mediante il Gestore. In tal caso, il Gestore provvederà a compilare il campo Produttore/Detentore del F.I.R. a proprio nome indicando nel campo note gli elementi identificativi (almeno denominazione e sede) del produttore iniziale.

## **Art. 7 – Deposito temporaneo**

Il presente Accordo non comporta alcuna modifica alla disciplina di legge sul deposito temporaneo. Pertanto i Produttori convenzionati sono tenuti ad effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni di legge e, in particolare:

- deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

## **Art. 8 – Ruolo di ANCI Veneto**

ANCI Veneto garantisce adeguata comunicazione sui contenuti dell'accordo di programma nei confronti dei Comuni e, d'intesa con le altre parti firmatarie, può promuovere incontri pubblici di informazione.

## **Art. 9 - Ruolo della Provincia**

La Provincia, nell'esercizio dell'attività di controllo sulle attività di gestione dei rifiuti che le competono per legge, monitora la corretta attuazione e applicazione del presente Accordo.

## **Art. 10 – Ruolo di ARPAV**

ARPAV nell'ambito delle proprie competenze, oltre all'attività di controllo istituzionale, fornisce il supporto tecnico-scientifico, ove richiesto, in ordine all'attuazione del presente Accordo a favore degli altri soggetti firmatari.

ARPAV potrà inoltre provvedere alla definizione della procedura delle analisi cumulative di cui al precedente articolo 4 in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti conferiti.

## **Art. 11 - Ruolo dei Consigli di Bacino**

Il Consiglio di Bacino firmatario si impegna ad istituire ed organizzare un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali oggetto del presente Accordo in conformità alle disposizioni in esso contenute, nonché ad approvare gli atti a tal fine necessari, come meglio specificati nel precedente articolo 3, e a vigilare sulla corretta esecuzione dello stesso.

## **Art. 12 - Ruolo delle Associazioni di categoria**

Le Associazioni di categoria firmatarie s'impegnano a fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti del presente Accordo, nonché ogni informazione utile alla compilazione di documenti e alle disposizioni tecniche sulla caratterizzazione dei rifiuti, sul loro deposito temporaneo e/o stoccaggio e trasporto. Le medesime Associazioni s'impegnano inoltre a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo.

## **Art. 13 – Durata e aggiornamento**

Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.

I soggetti firmatari si riservano espressamente la facoltà di aggiornare il presente Accordo in ragione del sopravvenire di norme di legge e/o di altri elementi idonei ad influire sulle regole in esso contenute.

Letto, firmato e sottoscritto

ANCI

Provincia di Treviso

ARPAV

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

CONFARTIGIANATO  
IMPRESE MARCA TREVIGIANA

UNASCOM CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO

CNA

ARTIGIANATO TREVIGIANO -  
CASARTIGIANI

ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO

C.I.A.

CONFAGRICOLTURA TREVISO

ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI

AGRI DEL VENETO

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI

ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI

ASSOCIAZIONE FLORVENETO